



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro

LINEE GUIDA

PER LA VACCINAZIONE ANTITETANICA DEI LAVORATORI A RISCHIO

Queste Linee guida sono state elaborate dal Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL) del Dipartimento di Prevenzione dell' ASL della provincia di Bergamo.

Hanno collaborato :Giorgio Luzzana, Leidi Adele, P. Imbrogno.

LINEE GUIDA

PER LA VACCINAZIONE ANTITETANICA DEI LAVORATORI A RISCHIO

LINEE GUIDA

PER LA VACCINAZIONE ANTITETANICA DEI LAVORATORI A RISCHIO

Scopo delle Linee guida.

Lo scopo delle seguenti Linee guida è quello di favorire un copertura vaccinale sempre più estesa ai lavoratori esposti al rischio in questione , e di permettere l'ottemperanza per i Datori di Lavoro ad un importante obbligo quale è la fornitura e somministrazione del vaccino antitetanico ai lavoratori, ed ai Medici competenti di esprimere serenamente un Giudizio di idoneità corretto.

Obbligatorietà della Vaccinazione e lavoratori a rischio biologico

La vaccinazione antitetanica è obbligatoria, ai sensi della Legge n. 292/63 e succ. modifiche, per alcune categorie di lavoratori e lavoratrici come da specifico elenco di cui all'art. 1 della stessa legge sopraccitata (elenco in allegato);

Per tali categorie di lavoratori l'inosservanza dell'obbligo della vaccinazione antitetanica (inosservanza di una **norma di igiene sul lavoro** di cui risponde il Datore di Lavoro) condiziona il giudizio stesso di idoneità alla mansione specifica del lavoratore , potendosi configurare per es. una non idoneità temporanea alla mansione .(Vedasi anche la Sentenza della Cassazione, sezione terza penale n. 10818 del 10.11.1992 "Vaccinazione Antitetanica dei lavoratori dipendenti)(in allegato);

Idoneità lavorativa per mansioni a rischio biologico e vaccinazione antitetanica

Ai sensi del Titolo VIII del D.Lgs 626/94 vige l'obbligo per il Datore di Lavoro di valutare **il rischio di esposizione potenziale ad agenti biologici**, di identificare i lavoratori soggetti a rischio di infezione, di mettere a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all'agente biologico, ovvero alla somministrazione del vaccino tramite il medico competente. La vaccinazione antitetanica rappresenta per il Datore di Lavoro una misura da intraprendere per la protezione individuale del lavoratore esposto al rischio di contrarre il tetano (ovviamente il Datore di Lavoro ha prima l'obbligo di ridurre al minimo tecnicamente fattibile l'esposizione a rischio alla fonte) . Il Clostridium tetani ai sensi del D.Lgs 626/94 (vedasi elenco microrganismi nell'allegato al Titolo VIII) è ...un agente biologico del gruppo 2 ovvero che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori.... (Vedasi anche la recente Direttiva 2000/54/CE del 18 settembre 2000 , settima Direttiva particolare ai sensi dell'art. 16 della Direttiva 89/391/CEE .."Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro"). In caso in cui la valutazione dei rischi evidenzi per i **lavoratori un rischio di esposizione all' agente biologico in questione** , nei settori lavorativi in cui vi è uso deliberato di agenti biologici (elenco in allegato) , nei settori lavorativi con potenziale esposizione ad agenti biologici (elenco in allegato), o comunque in tutte quelle attività valutate, in collaborazione con il medico competente, e non comprese negli elenchi sopraccitati, ma comunque ritenute a rischio di esposizione al Clostridium tetani, la vaccinazione antitetanica ,per quei lavoratori esposti al rischio di tetano, rappresenta **una delle misure più importanti ed insostituibili di protezione individuale**. Anche in questo caso, il **giudizio di idoneità alla mansione specifica** non può non essere vincolato e condizionato dallo stato di protezione del lavoratore dal rischio infettivo a cui è esposto, ovvero alla regolarizzazione del programma di immunoprofilassi contro il tetano.

P.s.

Nota Informativa

Ai sensi dell'art. 93 della Legge 23 dicembre 2000 n. 3888 (Legge Finanziaria 2000 – definizione di alcune misure di medicina preventiva) si prevede che con regolamento da emanare entro il 30.06.2001, ai sensi dell'art. 17, c. 2 della Legge 23 agosto 1988 n. 400, sono individuate, in relazione alle mutate condizioni sanitarie del Paese, **le modalità di esecuzione della rivaccinazione delle vaccinazioni antitetaniche.**

NORMATIVA

Legge n. 292/63 e succ. modifiche,

Titolo VIII del D.Lgs 626/94

T.U. - DLGS 81/08

Sentenza della Cassazione, sezione terza penale n. 10818 del 10.11.1992

DGR n 6/3795 del 20.10.95

Circ. Minis. San. N.16 dell'11 nov. 1996

Circ. Min. San. N. 5 del 7 aprile 1999

Delibera ASL n. 1309 del 19.07.99

Direttiva 2000/54/CE del 18 settembre 2000

Legge 23 dicembre 2000 n. 3888
